



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale promossa con atto di citazione ex artt. 828, 829 c.p.c. notificato il 3/8.5.2018, vertente

TRA

L'IMMOBILIARE S.r.l., C.F. e P.I. 00769550260, con sede in Cornuda (TV), Via Verdi n. 7, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, sig. Antonio Balbinot;

BALBINOT ANTONIO S.r.l., C.F. e P.I. 02488960267, con sede in Vidor (TV), Via Roggia n. 12, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, sig. Antonio Balbinot,

rappresentate e difese dall'avv. Pio Ugo Ori, elettivamente domiciliate presso il difensore, in Pieve di Soligo, Via Zanzotto n. 9,

appellanti

E

BIASUZZI CAVE S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.a.), C.F. e P.I. 02913090243, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Fabio Biasuzzi, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Dalla Giustina, elettivamente domiciliata presso l'avv. Stefano Gusmitta, in Venezia Mestre, Via Paruta n. 31/A,

appellata

avente ad oggetto: impugnazione per nullità del Lodo Arbitrale definitivo deliberato dal Collegio Arbitrale composto dal prof. avv. Stefano Delle Monache, dall'avv.





Renato Pastorelli e dall'avv. Luigi Ambrosio, sottoscritto in data 25.1.2018 e notificato alle società appellanti in data 16.3.2018;

causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2020 (tenutasi in forma virtuale mediante deposito di note scritte in PCT) in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

➤ conclusioni delle appellanti Balbinot Antonio S.r.l. e L'Immobiliare S.r.l.:

come in atto di citazione d'appello ex art. 828 e 829 c.p.c. ovvero:

"Nel merito in via rescindente:

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni avversaria deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che il Lodo Arbitrale deliberato dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Stefano Dalle Monache, dall'Avv. Renato Pastorelli e dall'Avv. Luigi Ambrosio, dagli stessi sottoscritto in data 25.01.2018, e notificato alle odierne appellanti in data 16.03.2018, è nullo ex art. 829 n.5 c.p.c. e/o 829 n.11 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa nell'atto d'appello.

Nel merito in via rescissoria:

voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni avversaria deduzione ed eccezione, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto - dichiarato nullo il Lodo Arbitrale quivi impugnato, nelle parti oggi appellate e in quelle consequenziali, inclusi il capo inerente le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale - respingere tutte le domande proposte da Biasuzzi Cave S.r.l. con la denuncia di lite dd 10.02.2016 (e successive memorie) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate dalla difesa di Balbinot Antonio S.r.l. e l'Immobiliare S.r.l. in sede arbitrale e qui di seguito riscritte:

A) **ACCERTARE E DICHIARARE:** *che, in ragione delle difformità e/o alterazioni nelle misurazioni (in eccesso) di peso dei carichi di inerti, la Biasuzzi Cave S.p.a. ha indebitamente percepito, quale commisurata alla maggiore (ed inesistente) quantità contabilizzata di mc 18.924,00, la somma di € 28.008,29 corrispostale dalla Società l'Immobiliare S.r.l..*

B) **CONDANNARE:** *per l'effetto Biasuzzi Cave S.p.a. a restituire a L'Immobiliare S.r.l. la somma di € 28.008,29, con interessi e rivalutazione monetaria dal singolo pagamento al saldo.*

C) **CONDANNARE** *altresi e per l'effetto di quanto ai punti A) e B), la Biasuzzi Cave S.p.a. a corrispondere alla Balbinot Antonio S.r.l. la somma pari ad € 112.787,04 pari al controvalore (al prezzo determinato dal CTU, pag. 38 e 43) del contingenti di mc 18.924,00 non effettivamente consegnato in costanza di rapporto.*

D) **ACCERTARE E DICHIARARE:** *che, in ragione delle violazioni contrattuali contestate e riferibili a fatto e colpa di Biasuzzi Cave S.p.a., alla Balbinot Antonio S.r.l. è stata preclusa la facoltà di prelevare materiale inerte per complessivi mc 89.566,50, per quanto di spettanza della società predetta a termine della convenzione in atti.*





E) **CONDANNARE:** per l'effetto la Biasuzzi Cave S.p.a. al pagamento, in favore della Balbinot Antonio S.r.l., dell'importo di € 533.816,34, quale risultante dalla CTU (pag. 38 di 43), pari al controvalore delle quantità di inerte indicate sub C.

In subordine, condannare la Biasuzzi Cave S.p.a. al pagamento in favore della Balbinot Antonio S.r.l. dell'importo di e 403.049,25 (o la diversa somma ritenuta di giustizia);

alternativamente – ma solo in via di domanda ulteriormente subordinata rispetto alle due (quivi sub D) avanzate – condannare la Biasuzzi Cave S.p.a. a consegnare alla Balbinot Antonio S.r.l. la suddetta quantità di inerte (mc 89.566,50) – dei quali mc 79.890,08 presso la Cava "Trevignano 2" e mc 9674,42 presso la cava di Montebelluna – nel rispetto delle pattuizioni di cui alla Convenzione inter partes stipulata il 27.06.2008, esclusa quanto a mc 79.898,08 la consegna presso la cava di Montebelluna, presentando l'inerte della cava di Montebelluna caratteristiche qualitative, granulometriche e di composizione non equivalenti, ed in ogni caso deteriori e/o tali da comportare un aggravamento dei costi e/o minori utilità di impiego rispetto a quelle proprie dell'inerte estratto dalla cava "Trevignano 2".

F) **ACCERTARE:** l'inadempimento della Biasuzzi Cave S.p.A. agli obblighi di diligenza nella gestione dell'attività estrattiva e di cooperazione nell'esecuzione del contratto.

G) **CONDANNARE:** per l'effetto la Biasuzzi Cave S.p.a. al pagamento in favore della Balbinot Antonio S.r.l., della somma a titolo risarcitorio, di € 240.087,78, o della diversa – anche maggiore – somma ritenuta di giustizia.

H) **ACCERTARE:** l'obbligo di Biasuzzi Cave S.p.a. a riconsegnare, entro e non oltre la data del 31.12.2014, l'area di cui ai mappali Comune di Trevignano foglio 18 n. 86-87-88-89-90-91-144-152 (parte) 166 e 168 alla società L'Immobiliare S.r.l..

I) **CONDANNARE:** per l'effetto la predetta Biasuzzi Cave S.p.a. alla riconsegna dell'area suddetta senza ritardo all'avente diritto L'Immobiliare S.r.l..

J) **ACCERTARE:** l'obbligo della Biasuzzi Cave S.p.a. di risarcire alla società L'Immobiliare S.r.l. il danno , per mancata disponibilità delle aree di cui sopra, nell'importo di € 1.000,00/annuo per ettaro.

K) **Condannare:** per l'effetto la Biasuzzi Cave S.p.a. al pagamento in favore della società L'Immobiliare S.r.l. della somma di € 10.000,00/anno (commisurata all'estensione dell'area non restituita), per ogni anno di ritardo e con applicazione proporzionale della somma anzidetta per l'ulteriore ritardo di durata infrannuale e/o nell'ipotesi di restituzione frazionata e/o parziale.

L) **ACCERTARE E DICHIARARE:** che L'Immobiliare S.r.l. nonché e per quanto di ragione la Balbinot Antonio S.r.l., anche agli effetti di cui all'art. 1460 C.C., hanno legittimamente sospeso – a fronte del mancato adempimento degli obblighi della controparte – i pagamenti e/o ogni ulteriore adempimento delle obbligazioni previste dalla convenzione in atti e conseguentemente, previo accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia inadempimento in capo alle società esponenti, **RIGETTARE** qualsivoglia pretesa della Biasuzzi Cave S.r.l., se del caso compensando gli eventuali crediti di quest'ultima con i maggiori crediti vantati a titolo restitutorio e risarcitorio dalle società L'Immobiliare s.r.l. e Balbinot Antonio S.r.l..





M) **CONDANNARE:** in ogni caso *Biasuzzi Cave S.p.a.* alla rifusione, in favore congiuntamente e/o disgiuntamente di *L'Immobiliare S.r.l.* e di *Balbinot Antonio S.r.l.* delle spese tutte relative al procedimento avanti il Collegio Arbitrale, ivi compreso il compenso professionale inerente al relativo procedimento.

N) **PORRE:** a carico di *Biasuzzi Cave S.p.a.* per l'intero le spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale".

In ogni caso con condanna di *Biasuzzi Cave S.r.l.* all'integrale pagamento delle spese di lite ed onorari, compresi quelli relativi alle competenze del Collegio Arbitrale.

In via istruttoria.

- Si insiste affinché venga ammessa la CTU richiesta nella seconda memoria autorizzata dd 30.06.2016, finalizzata:

a) ad accertare il maggior quantitativo di volume estraibile generato dalla "variante" alla autorizzazione estrattiva concessa alla *Biasuzzi* con delibera della Giunta Regionale n. 1765/2010, nonché alla determinazione della corrispondente quota parte di spettanza di *L'Immobiliare S.r.l. - Balbinot Antonio S.r.l.* sull'incremento predetto, applicando il criterio di ripartizione fissato dalle parti nella Convenzione del 27.06.2008;

b) ad accertare le maggiori somme percepite da *Biasuzzi*, per le causali di cui all'art. 5 della Convenzione in considerazione della percentuale di errore (per eccesso) riscontrabile nelle pesature dei carichi e pari al 4% o alla diversa percentuale che risulterà dall'esito dell'istruttoria e degli approfondimenti del CTU;

c) ad accertare il costo medio di mercato del materiale inerte con caratteristiche qualitative e granulometriche corrispondenti a quello presente nella cava "Trevignano 2", nonché a determinare l'importo complessivo spettante a *L'Immobiliare S.r.l. - Balbinot Antonio S.r.l.* con riguardo alle quantità delle quali non è stato consentito il prelievo e risultanti dal prospetto allegato al nostro doc. 2;

d) alla valutazione dell'indennità annua riferita alla mancata disponibilità per *L'Immobiliare S.r.l.* delle aree oggetto della Convenzione da qualificarsi in ragione dei canoni di mercato e del parametro che indicherà il CTU.

- Si insiste altresì per l'ammissione delle prove orali chieste nella seconda memoria autorizzata dd 30.06.2016, nonché nella terza memoria autorizzata dd 15.07.2016, nonché nella memoria autorizzata 15.09.2016, tutte depositate nell'interesse di *Balbinot Antonio S.r.l.* e de *L'Immobiliare S.r.l.*, che quivi si trascrivono integralmente.

Seconda memoria autorizzata dd 30.06.2016:

"si chiede che sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli:

1) vero che l'Ing. Francesco Miotto, in contraddittorio con il responsabile della *Biasuzzi Cave S.r.l.* ha effettuato una verifica riferita al 31 dicembre 2014, delle quantità di inerte estratto e consegnato alla *Balbinot - L'Immobiliare*, e che anche a seguito di tale verifica *Biasuzzi Cave S.r.l.* e per essa il sig. Paolo Vicino ha confermato che al 31 dicembre 2014 erano stati prelevati 452.504,42 mc presso la cava "Trevignano 2" e 13.935,58 mc presso la cava di Montebelluna come da prospetto allegato alla comunicazione mail 06.03.2015 (nostro





doc.5), residuando pertanto, al 31 dicembre 2014, un contingente ancora da prelevare a mc 96.239,50;

2) vero che nel corso del 2015 e fino alla data del 28 febbraio 2015 sono stati prelevati da Balbinot – L’Immobiliare ulteriori metri cubi 5.285,00 presso la cava di Trevignano e metri cubi 1.390,00 presso la cava di Montebelluna e che tali prelievi sono stati gli ultimi effettuati;

3) vero che il prospetto allegato alla comunicazione mail 06 marzo 2015 (nostro documento 5) costituisce l’esito della verifica in contraddittorio eseguita dalle Parti in ordine alla totalità dei prelievi di materiale inerte effettuati fino al 28 febbraio 2015, data di sospensione di ogni ulteriore attività di prelievo;

4) vero che, quantomeno a far data dagli inizi di luglio 2012, gli incaricati della Balbinot accertavano, mediante pesature dei carichi dopo l’uscita degli autocarri dalla cava Trevignano 2, che il peso indicato dai documenti di trasporto – rilevato dagli operatori della Biasuzzi mediante dispositivo di pesatura applicato sulla pala meccanica – era superiore al peso effettivo di circa 8-10 quintali per ogni “carico”;

5) vero che le risultanze di tali accertamenti, in ordine alla differente pesatura dei carichi, venivano ripetutamente evidenziate all’operatore della pala meccanica della Biasuzzi invitandolo al controllo della pesatura presso “pesa” fissa esterna alla cava, ricevendone sistematicamente un rifiuto;

6) vero che il dispositivo di pesatura applicato sulla pala meccanica della Biasuzzi può essere tarato dall’operatore con intervento manuale sul quadro di comando applicato sulla pala meccanica stessa e con effetti immediati;

7) vero che i risultati delle verifiche, riferite alle pesature “in eccesso” come effettuate tramite dispositivo applicato sulla pala meccanica della Biasuzzi, hanno evidenziato una eccedenza, rispetto al peso reale dei carichi, in media pari al 4%;

8) vero che gli addetti della Balbinot incaricati di effettuare i prelievi presso la cava “Trevignano 2” hanno ripetutamente constatato che gli addetti alla cava stessa, nell’esecuzione dei “carichi”, non seguivano l’ordine di arrivo degli automezzi, bensì consentivano la precedenza, rispetto agli automezzi della Balbinot, al carico degli automezzi della Biasuzzi o di altri clienti di quest’ultima;

9) vero che a far data dagli inizi di giugno 2014 la Biasuzzi si è rifiutata di effettuare carichi dei materiali inerti richiesti da Balbinot presso la cava “Trevignano 2” adducendo difficoltà tecniche ed in particolare, quale giustificazione, il guasto della ventola di raffreddamento della pala meccanica per le operazioni di carico;

10) vero che la società Balbinot, a fronte della perdurante sospensione dei carichi si era offerta di far eseguire a propria cura la riparazione della pala meccanica della Biasuzzi, proposta che venne da quest’ultima rifiutata;

11) vero che nel periodo in cui, adducendo gli impedimenti tecnici di cui sopra, la Biasuzzi ebbe a rifiutare l’esecuzione dei carichi del materiale richiesto dalla Balbinot, venne tuttavia constatato che le operazioni di carico degli automezzi con materiale inerte venivano





comunque effettuate dalla Biasuzzi, nella cava di cui sopra, in favore di soggetti terzi e di automezzi della Biasuzzi stessa;

12) vero che a seguito ed a causa della mancata disponibilità del materiale inerte sia per il rifiuto di consegnare della Biasuzzi, sia per la chiusura della cava, si è resa necessaria per esigenze imprenditoriali della Balbinot l'acquisizione di analogo materiale presso la SuperBetton, come risulta dai nostri documenti 35 e 36;

13) vero che la Ri.bn. di cui alla fattura n.3074/2011 della Biasuzzi, pur a fronte del pagamento anticipatamente effettuato del corrispondente importo, non venne "richiamata" dalla Bisuzzi e conseguentemente L'Immobiliare provvide ad effettuare un duplice pagamento della somma di € 54.853.83, come risulta dal documento n. 37 - e subalterni - allegato alla memoria 30.06.2016 (comunicazione fax L'Immobiliare S.r.l. del 20 aprile 2012) e corrispondenti allegati.

Si indicano come testi per tutti i capitoli di cui sopra: - Michielin Francesco di Sernaglia della Battaglia (TV); - Gasparini Valentino di Treviso (TV); - Vardanega dott. Fabrizio presso Balbinot Antonio S.r.l.; - Miotto ing. Francesco di Montebelluna (TV)".

Terza memoria autorizzata dd.15.07.2016:

"si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che ai fini della pesatura in contraddittorio tra le società oggi in causa la Biasuzzi richiedeva alla Balbinot di essere preavvisata in merito alla data e ora in cui sarebbe stata effettuata la pesatura;

2) vero che durante le operazioni di prelievo e pesatura gli operatori della Balbinot erano impossibilitati ad accedere al quadro di comando applicato sulla pala meccanica di proprietà della Biasuzzi che tarava il dispositivo di pesatura;

3) vero che il display del dispositivo di pesatura era visibile solo ai soggetti che salivano fisicamente in piedi sulla pedana laterale della pala meccanica;

4) vero che l'operatore della Biasuzzi che gestiva la pala meccanica impediva agli operatori della Balbinot di salire in piedi sulla pedana laterale della pala meccanica in quanto ciò era vietato dal regolamento di sicurezza del macchinario;

5) vero che i DDT redatti all'operatore della Biasuzzi venivano consegnati agli operatori della Balbinot senza che questi ultimi scendessero dai propri mezzi;

6) vero che in prossimità della scadenza del termine del 31.12.2014 la Balbinot si rendeva comunque disponibile a fissare un incontro con la Biasuzzi, finalizzato a consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva nell'interesse comune di entrambe le parti;

7) vero che nel corso dell'anno 2012 la Biasuzzi ha messo a disposizione della Balbinot e dell'Immobiliare un quantitativo di inerte (da prelevare) inferiore a 500 mc al giorno;

8) vero che il mancato intervento riparatore dell'officina "Volvo" sulla ventola di raffreddamento della pala meccanica, che si era rotta nell'estate del 2014, era dovuto alla morosità della Biasuzzi nel pagamento di quanto dovuto alla stessa "Volvo";

9) vero che nell'estate 2014, nel periodo in cui la ventola di raffreddamento della pala meccanica era rotta, le operazioni di carico effettuate dalla Biasuzzi del materiale richiesto





dalla Balbinot erano comunque inferiori rispetto a quelle effettuate nei confronti della stessa Biasuzzi e di società terze;

10) vero che nella cava di Montebelluna era presente una canaletta irrigua che tracimava nel fondo della cava, generando fango che entrava in contatto con il materiale inerte che la Biasuzzi avrebbe dovuto prelevare;

11) vero che per raggiungere la cava di Montebelluna gli autisti dei mezzi di prelievo della Balbinot dovevano necessariamente attraversare un tratto di strada ove è presente un passaggio a livello.

Si indicano a testi, oltre a quelli già indicati nella seconda memoria dd 30.06.2016, anche i seguenti testimoni: - sig. Rossetto Stefano di Cavaso del Tomba (TV); - sig. Sartori Olivo di Pederobba (TV); sig. Cappellari Norberto di Volpago del Montello (TV); - sig. Perenzin Alessandro Davide di Vidor (TV)".

Memoria autorizzata dd 15.09.2016:

12) vero che la cava di Montebelluna, sin dal 2009, presenta anche due impianti, uno di lavorazione inerti e uno di produzione calcestruzzo, che sono posizionati in un punto diverso rispetto al "fronte cava", ove viene caricato l'inerte "non lavorato" spettante alla Balbinot;

13) vero che la pala meccanica del cantiere di Montebelluna, sino 2009, procede con priorità di carico dei mezzi che prelevano materiale presso l'impianto di lavorazione inerti e solo in seguito procede al carico dell'inerte "non lavorato" presso il "fronte cava";

14) vero che la Biasuzzi, attualmente, opera nella cava di Montebelluna lo stoccaggio di materiale proveniente dal cantiere SS-Pedemontana;

15) vero che, presso la cava di Montebelluna, la Biasuzzi ha depositato il materiale proveniente dal cantiere SS Pedemontana nello stesso punto in cui è posizionato l'inerte originariamente presente nella cava.

Si indicano come testi sui capitoli da 13 a 16 quelli già indicati nei precedenti scritti e nella presente memoria.

16) vero che nel 2009 la Biasuzzi ha incaricato l'ing. Francesco Miattto di quantificare la quota parte spettante alla Balbinot di inerte estraibile dalla cava "Trevignano 2", in relazione a quanto stabilito nella Convenzione dd. 27.06.2008 (come da doc. 4 che si rammostra).

Si indica a teste l'ing. Francesco Miotto, già indicato nella seconda memoria".

Quanto sopra ferma la richiesta di ammissione a prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari ammessi, con i testi già indicati nelle rispettive memorie.

Spese interamente rifuse";

➤ conclusioni della appellata Biasuzzi Cave S.r.l.;

"Relativamente alla fase rescindente, per le ragioni tutte esposte in narrativa, stante l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di nullità rappresentati nell'avversario atto di citazione datato 3 maggio 2018, rigettarsi l'avversaria impugnazione, confermandosi il Lodo Arbitrale qui impugnato.





Relativamente alla fase rescissoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, accolta l'avversaria impugnazione, avesse ingresso il giudizio di merito ex art. 830, co. 2 c.p.c., respinta ogni avversaria domanda argomentazione ed eccezione, ed in particolare, come già rappresentato nella comparsa conclusionale dimessa in sede arbitrale, dichiarato che la società Biasuzzi non accetta alcun contraddittorio in merito alla domande nuove introdotte da controparte con il "foglio di precisazione delle conclusioni" datato 28 settembre 2017, ed in particolare - a pagina 1 del ridetto "foglio di precisazione delle conclusioni" controparte chiede al Collegio Arbitrale, per la prima volta nell'ambito della presente procedura, ad istruttoria conclusa, estendendo così inammissibilmente il thema decidendum, di "condannare altresì e per l'effetto di quanto ai punti A) e B) la Biasuzzi Cave S.p.a a corrispondere alla Balbinot Antonio s.r.l. la somma, pari ad € 112.787,04 pari al controvalore (al prezzo determinato dal CTU, pag. 38 di 43) del contingente di mc. 18.924,00 non effettivamente consegnato in costanza di rapporto".

a pagina 2 del ridetto "foglio di precisazione delle conclusioni" sotto la lettera "D)", invece, controparte chiede la condanna di Biasuzzi al pagamento in favore di Balbinot di una somma maggiore ("€ 533.816,34") rispetto a quella originariamente pretesa ("€ 403.049,25"), quale controvalore dei 89.566,50 mc di inerte che pretesamente essa non avrebbe prelevato per fatto della Biasuzzi.

Tale maggiore richiesta si profila come nuova poiché in nessuna delle precedenti memorie controparte ha chiesto in alternativa alla condanna al pagamento della somma di "€ 403.049,25" per detto titolo, una somma anche maggiore o che si sarebbe potuta ritenere da parte del Collegio Arbitrale comunque di giustizia.

accogliersi le domande già assunte in sede arbitrale nei termini qui riproposti:

a) accertato e dichiarato che la società L'Immobiliare S.r.l., si è resa inadempiente alle obbligazioni dalla stessa assunte con la Convenzione del 27 giugno 2008; accertato e dichiarato in particolare che L'Immobiliare S.r.l. non ha provveduto al pagamento della somma di € 34.732,24, quale corrispettivo maturato a fronte del materiale dalla stessa prelevato e caricato presso gli impianti delle cave di Trevignano 2 e di Montebelluna della Società Biasuzzi Cave S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.A.) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015, condannare L'Immobiliare S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società Biasuzzi Cave S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.A.) della somma di € 34.732,24, o quella diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sull'importo capitale dal dovuto al saldo;

b) accertato e dichiarato che la società Balbinot Antonio S.r.l. si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con la Convenzione 27 giugno 2008; accertato e dichiarato in particolare che la società Balbinot Antonio S.r.l. non ha provveduto a rimborsare a Biasuzzi Cave S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.A.) la tassa comunale dell'escavato relativa all'anno 2014 come previsto all'art.5 della Convenzione 27 giugno 2008 e documentato nella azionata fattura n.7023 del 31.12.2014, condannare la società Balbinot Antonio S.r.l. in persona del suo





legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società Biasuzzi Cave S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.A.) della somma di € 30.505,22, o quella diversa anche maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.

In via subordinata, lì dove la società Balbinot Antonio S.r.l. eccepisse il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo per fatti concludenti obbligata la sola società L'Immobiliare S.r.l. e tale eccezione venisse accolta da questo Collegio, condannare la società L'Immobiliare S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società Biasuzzi Cave S.r.l. (già Biasuzzi Cave S.p.A.) della somma di € 30.505,22, o quella diversa anche maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.

Competenze e spese di lite interamente rifeuse.

In via istruttoria.

Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte in quanto inammissibili, anche per le ragioni già esposte in narrativa, in primis in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio arbitrale, di cui detto in narrativa. In denegata e non creduta ipotesi, qualora questa Corte ritenesse di darvi ingresso si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nelle memorie dimesse nell'interesse della società Biasuzzi Cave ed in particolare:

Si chiede l'ammissione delle prove richieste con memoria 01.07.2016 (di cui si richiamano tutte le eccezioni ivi esposte anche in sede istruttoria) ed in particolare:

- 1. Vero che negli anni dal 2008 al 2015 la pala meccanica, con cui all'interno della cava di Trevignano 2 si effettuano i prelievi di tout venant e i relativi sversamenti sugli automezzi, ha inserito un display che riporta il peso del materiale prelevato.*
- 2. Vero che detto display è posizionato sulla pala in modo da essere visibile agli autisti, che ritirano il materiale, in tempo reale con la relativa operazione di sversamento.*
- 3. Vero che per ciascun carico di materiale l'operatore della pala, verificato insieme all'autista della società L'Immobiliare, il quantitativo di inerte risultante dal display, lo riportava in ciascun documento di trasporto che veniva sottoscritto dallo stesso autista. Si indica a teste Mondin Lucio di Treviso.*
- 4. Vero che il documento n. 13, che le si rammostra, rappresenta il riepilogo dei ritiri che sono stati eseguiti dalla società L'Immobiliare S.r.l., con propri automezzi, dalla Cava di Trevignano 2 per tutto il periodo corrente da ottobre 2008 a febbraio 2015.*
- 5. Vero che il documento n.14, che le si rammostra, rappresenta il riepilogo dei ritiri che sono stati eseguiti dalla società L'Immobiliare S.r.l., con propri automezzi, dalla Cava di Montebelluna per tutto il periodo corrente da ottobre 2008 a febbraio 2015.*
- 6. Vero che detti documenti (n.13 e n.14) sono stati da lei redatti sulla base della verifica dei documenti di trasporto emessi al momento del ritiro del materiale dalle due cave e che le si rammostrano (docc. da 22 a 29).*





7. Vero che i riepiloghi ritiri da Trevignano come schematizzato nel documento 15, che le si rammostra, è stato da lei redatto previa verifica dei documenti di trasporto emessi al momento del ritiro del materiale dalla cava, per ciascun mese ivi illustrato.

Si indica a teste il signor Stefano Capolicchio residente in Ponzano Veneto.

8. Vero che la società Balbinot Antonio S.r.l. nell'ottobre del 2011 fu sollecitata dalla società Biasuzzi Cave S.p.A. a mettere a disposizione i propri terreni come documenta la corrispondenza prodotta ai docc. da 16 a 19 che si rammostrano al teste.

9. Vero che la mancata messa a disposizione dei suddetti terreni rallentò per diverse settimane l'attività estrattiva.

Si indicano a testi i signori Valentino Gasparini residente a Treviso e Paolo Vicino residente a Treviso.

10. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di ottobre 2014 ha prelevato dalla cava di Trevignano 2 ton 22.350,94 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.6081 del 31.10.2014 (doc.5) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23- Trevignano - Ottobre 2014) si rammostrano al teste.

11. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di ottobre 2014 ha prelevato dalla cava di Montebelluna ton 3.599,10 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.6081 del 31.10.2014 (doc.5) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23 - Montebelluna - Ottobre 2014) si rammostrano al teste.

12. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di novembre 2014 ha prelevato dalla cava di Trevignano 2 ton 16.727,37 di materiale inerte, come indicato nella fattura n. 6543 del 30.11.2014 (doc.6) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23 - Trevignano - Novembre 2014) si rammostrano al teste.

13. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di novembre 2014 ha prelevato dalla cava di Montebelluna ton 1.457,50 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.6543 del 30.11.2014 (doc.6) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23 - Montebelluna - Novembre 2014) si rammostrano al teste.

14. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di dicembre 2014 ha prelevato dalla cava di Montebelluna ton 1.748,70 di materiale inerte, come indicato nella fattura n. 7009 del 31.12.2014 (doc. 7) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23 - Montebelluna - Dicembre 2014) si rammostrano al teste.

15. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di dicembre 2014 ha prelevato dalla cava di Trevignano 2 ton 10.966,53 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.7009 del 31.12.2014 (doc.7) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 23 - Trevignano - Dicembre 2014) si rammostrano al teste.

16. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di gennaio 2015 ha prelevato dalla cava di Montebelluna ton 1.157,00 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.423 del 31.01.2015 (doc.8) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 22 - Montebelluna - Gennaio 2015) si rammostrano al teste.





17. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di gennaio 2015 ha ritirato dalla cava di Trevignano 2 ton 9.435,44 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.423 del 31.01.2015 (doc.8) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 22 – Trevignano – Gennaio 2015) si rammostrano al teste.

18. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di febbraio 2015 ha ritirato dalla cava di Trevignano 2 ton 1.874,40 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.889 del 28.02.2015 (doc.9) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 22 – Trevignano – Febbraio 2015) si rammostrano al teste.

19. Vero che la società L'Immobiliare S.r.l. nel mese di febbraio 2015 ha prelevato dalla cava di Montebelluna ton 1.816,90 di materiale inerte, come indicato nella fattura n.889 del 28.02.2015 (doc.9) che unitamente ai relativi documenti di trasporto (doc. 22 – Montebelluna – Febbraio 2015) si rammostrano al teste.

Si indicano a testi i signori Capolicchio Stefano, residente a Ponzano Veneto, Mondin Lucio, residente a Treviso, Michele Nasato, residente in Quinto di Treviso.

Si chiede l'ammissione delle prove richieste con memoria 15.07.2016 (di cui si richiamano tutte le eccezioni ivi esposte anche in sede istruttoria) e in particolare:

1. Vero che nell'estate del 2012, a fronte delle contestazioni sollevate da Balbinot Antonio s.r.l., Biasuzzi Cave S.p.a., nella persona del p.i. Valentino Gasparini la invitava a verificare in contraddittorio presso una pesa pubblica il quantitativo di materiale caricato nella cava di Trevignano 2.

2. Vero che Balbinot Antonio s.r.l., si è sempre rifiutata di verificare i carichi di tout venant provenienti dalla cava di Trevignano 2 presso una pesa pubblica, pretendendo che gli stessi venissero pesati presso pesa alla stessa appartenenti.

3. Vero che il sistema di pesatura inserito nella pala di carico della cava di Trevignano 2 è soggetto a verifica periodica per accertarne l'inalterabilità ed integrità metrologica.

4. Vero che anche nell'agosto del 2012 la società Biasuzzi Cave S.p.a. provvedeva a far controllare alla società OUTSET s.r.l. il sistema di pesatura inserito nella pala di carico sita nella Cava di Trevignano2.

5. Vero che l'esito di detta verifica risultava positivo, confermando l'integrità del sistema di pesatura.

6. Vero che il sistema di pesatura inserito nella pala di carico è uno strumento elettronico che richiede per la sua taratura una specifica strumentazione elettronica di cui la società Biasuzzi Cave S.P.A. è sprovvista.

Si indicano a testi i signori Mondin Lucio di Treviso, Gasparini p.i. Valentino di Treviso, Vicino arch. Paolo di Treviso.

7. Vero che la Cava di Trevignano 2 è un sito il cui materiale serve alla società Biasuzzi Cave quasi unicamente per alimentare il proprio impianto di Ponzano Veneto.

8. Vero che da giugno 2008 a dicembre 2014 dalla cava di Trevignano 2 sono stati prelevati e caricati in favore di soggetti terzi (esclusi quindi i camion della società Biasuzzi Cave S.p.a. e della L'Immobiliare s.r.l.) solo 28.200 mc di inerte.





Si indicano a testi i signori Mondin Lucio di Treviso, Gasparini p.i. Valentino di Treviso, Vicino arch. Paolo di Treviso.

9. Vero che il materiale inerte presente nella cava di Montebelluna presenta le medesime caratteristiche qualitative e prestazionali del materiale presente nella cava di Trevignano 2, come risulta dalle analisi effettuate dal Laboratorio CSG Palladio che si rammostrano al teste (doc. 30 e 31).

Si indicano a testi Gasparini p.i. Valentino residente a Treviso, Sernagiotto geom. Vittorio residente in Trevignano (TV)".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione proposto ex artt. 828, 829 c.p.c., notificato in data 3.5.2018, le società Balbinot Antonio S.r.l. e L'Immobiliare S.r.l. hanno impugnato nei confronti della società Biasuzzi Cave S.r.l. il lodo definitivo deliberato dal Collegio arbitrale composto dal prof. avv. Stefano Delle Monache, dall'avv. Renato Pastorelli e dall'avv. Luigi Ambrosio, sottoscritto in data 25.1.2018 e notificato alle appellanti il 16.3.2018, chiedendo l'accertamento della sua nullità sulla base di tre distinti motivi (fase rescindente) e la ricostruzione del fatto sulla base delle argomentazioni e delle prove dedotte (fase rescissoria: v. atto di impugnazione, da pag. 19 a pag. 37).

2. La convenuta Biasuzzi Cave S.r.l. si è costituita eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo quindi la conferma del lodo impugnato.

3. Alla prima udienza di trattazione le società impugnanti non hanno reiterato l'istanza di inibitoria formulata nell'atto introduttivo del giudizio, concordando per l'immediata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

4. All'udienza del 25.6.2020 (tenutasi in forma virtuale mediante deposito di note scritte in PCT) le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da tutte le parti.

II

A) I motivi di impugnazione.

Le società appellanti impugnano per nullità il lodo sulla base di tre motivi.

1. Primo motivo.

Con il primo motivo le appellanti impugnano il lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c., lamentando, nello specifico, il difetto di motivazione per manifesta illogicità tra la parte nella





quale è stato accertato che la società Balbinot aveva diritto di ricevere la quantità di inerte di sua spettanza prelevandola dalla cava "Trevignano 2" e quella nella quale è stata rigettata l'eccezione di inadempimento della Biasuzzi dichiarandosi che la Balbinot avrebbe dovuto approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna. Evidenziano al riguardo che in sede di arbitrato la Balbinot Antonio S.r.l. aveva eccepito l'inadempimento contrattuale della Biasuzzi Cave S.r.l. per non aver provveduto alla consegna dell'inerte complessivamente dovuto, residuando ancora 89.566,50 mc da consegnare alla Balbinot. Il Collegio arbitrale ha però respinto l'eccezione di inadempimento, ritenendo che per la quantità residua spettante alla Balbinot non prelevata dalla cava Trevignano 2 la Balbinot avrebbe potuto, e quindi dovuto, secondo buona fede, approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna. La conclusione del Collegio risulterebbe pertanto in contraddizione con quanto affermato dallo stesso Collegio in un diverso punto della motivazione (e segnatamente a pag. 43, ultimo capoverso, del Lodo). Il Collegio arbitrale afferma infatti che: "non rileva il fatto che l'odierna attrice abbia invitato Balbinot, in quel frangente, ad approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna. Nonostante l'omogeneità dei materiali ghiaiosi prelevabili dai due siti gestiti da Biasuzzi era diritto di Balbinot ricevere, in costanza di rapporto, le quantità di sua spettanza, ritirandole giornalmente da Trevignano 2 entro i limiti previsti". Tale la motivazione, le ragioni della contraddittorietà sarebbero evidenti. Il Lodo presenterebbe poi un integrale difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inadempimento sollevata dalle convenute appellanti. Infatti la Cava Trevignano 2 e la cava di Montebelluna erano due cave distinte e l'interesse della Balbinot era di potersi approvvigionare proprio del materiale inerte proveniente dalla Cava Trevignano 2. La circostanza è pacifica, considerato che nella convenzione è previsto che per la Balbinot l'approvvigionamento del materiale inerte presso la cava di Montebelluna sia limitato a una quantità molto esigua (25.000 mc) rispetto alla quantità che la stessa aveva diritto di prelevare dalla cava Trevignano 2. Nella convenzione sottoscritta tra la Biasuzzi e la Balbinot era stata invero specificatamente prevista la ripartizione al 50% del materiale estratto dalla cava Trevignano 2 tra Biasuzzi e Balbinot (previsione convenzionale giustificata dal fatto che i terreni della cava Trevignano 2 che hanno consentito alla Biasuzzi di ottenere la concessione estrattiva, sono di proprietà della Balbinot s.r.l.), prevedendosi inoltre che quest'ultima potesse prelevare una ulteriore esigua quantità di materiale proveniente dalla cava di Montebelluna. Il Collegio Arbitrale nella motivazione, da un lato ha riconosciuto che la Balbinot aveva "diritto" di ricevere la quantità di





materiale inerte di sua spettanza dalla cava Trevignano 2 (dimostrando in tal modo di aver fatto proprio il convincimento che nella "Convenzione" è previsto che il 50% del prodotto estratto debba essere ritirato da Balbinot e quindi implicitamente riconoscendo la specificità del prelievo presso la cava Trevignano 2) e dall'altro, nonostante questo ragionamento, ha tuttavia incoerentemente concluso rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Balbinot Antonio S.r.l., considerando il prelievo dalla cava di Montebelluna come pienamente alternativo all'acquisizione di materiale da quella di Trevignano. La conclusione, evidentemente contraddittoria con le premesse formulate dallo stesso Collegio in motivazione, si presenterebbe come palesemente illogica e non permetterebbe di comprendere i motivi per cui sia stata rigettata l'eccezione di inadempimento riferita alla mancata consegna dell'inerte da parte della Biasuzzi Cave S.r.l..

2. Secondo motivo.

Con il secondo motivo le appellanti impugnano il lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c. e/o per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., lamentando difetto di motivazione del lodo per manifesta illogicità nella parte in cui il Collegio ha accertato l'inadempimento contrattuale della Biasuzzi, ma ha poi ugualmente condannato la Balbinot Antonio S.r.l. e la Immobiliare S.r.l. al risarcimento dei danni da inadempimento. Il lodo risulterebbe, in particolare, illogico in quanto: a) da un lato difetterebbe integralmente della motivazione (risultando questa assolutamente illogica e/o contraddittoria); b) dall'altro lato presenterebbe evidenti profili di contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo. Più in particolare, il Collegio: preliminarmente afferma che le domande di pagamento formulate dalla Biasuzzi vanno ritenute meritevoli di accoglimento "fatta salva la verifica sulla fondatezza dell'avversaria eccezione di inadempimento" (pag. 24 del Lodo); accoglie poi l'eccezione di inadempimento della Balbinot S.r.l. e riconosce l'inadempimento della Biasuzzi per aver ostacolato i prelievi del prodotto dalla cava Trevignano 2; ancora, accoglie l'eccezione di inadempimento formulata dalla Balbinot per non avere la Biasuzzi provveduto a riconsegnare i terreni nei termini che erano stati convenuti nella convenzione sottoscritta e tuttavia, nonostante l'accertata fondatezza delle eccezioni della Balbinot, conclude accogliendo la domanda della Biasuzzi. In altri termini, il Collegio arbitrale, dapprima premette nelle sue argomentazioni che le domande della Biasuzzi avrebbero trovato accoglimento solo nel caso in cui fossero risultate infondate le eccezioni di inadempimento della Balbinot e della L'Immobiliare; poi riconosce che la Biasuzzi è





stata inadempiente delle obbligazioni assunte nei confronti della Balbinot S.r.l., ma nonostante l'accertato inadempimento considera fondate le domande formulate dalla Biasuzzi, in palese contraddizione con quanto premesso nelle motivazioni del lodo. Il ragionamento risulterebbe pertanto incomprensibile ed illogico in quanto: a) contraddice quanto affermato come premessa; b) contraddice le conclusioni del Collegio che ha condannato la Biasuzzi al risarcimento dei danni riportati dalla Balbinot, condanna che si fonda sull'accertato inadempimento della Biasuzzi; c) contraddice gli insegnamenti giurisprudenziali secondo i quali il Giudice non può addebitare l'inadempimento ad entrambe le parti. La ratio decidendi risulterebbe pertanto dubbia confermando la sussistenza dei presupposti per dichiarare la nullità del lodo arbitrale ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c.

3. Terzo motivo.

Con il terzo e ultimo motivo le appellanti impugnano il lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c., lamentandone il difetto assoluto di motivazione nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che la CTU dalle stesse richiesta non sia idonea a dimostrare il pagamento indebito di inerte (in realtà mai consegnato dalla Biasuzzi). Nello specifico, il lodo difetterebbe di motivazione nella parte in cui ha rigettato la domanda di ripetizione delle somme incassate in eccesso dalla Biasuzzi per l'errata quantificazione del materiale consegnato alla Balbinot. Le convenute avevano infatti eccepito che la Biasuzzi nei DDT emessi a seguito alle consegne di inerte effettuate in favore della Balbinot S.r.l. e della L'Immobiliare S.r.l. aveva indicato quantitativi superiori rispetto a quelli effettivamente caricati ed asportati. Le convenute avevano pertanto corrisposto alla Biasuzzi importi superiori a quelli effettivamente dovuti. Il Collegio, nel rigettare l'eccezione ha affermato che non risultava fornita la prova dell'indebito, non avendo i fatti allegati "trovato univoci elementi di riscontro neppure attraverso le risposte dei testimoni di cui si è provveduto all'escussione" e ha ritenuto che la CTU non avrebbe potuto offrire alcun contributo utile al decidere. Sennonché, nel fare ciò il Collegio non ha motivato perché la richiesta CTU non avrebbe potuto fornire un apprezzabile ausilio nella quantificazione del materiale di fatto mai prelevato dalla Balbinot dalle cava di Trevignano 2, ma comunque conteggiato ai fini del calcolo delle spese dovute. In realtà la CTU era necessaria proprio per accertare la quantità del materiale che la Biasuzzi aveva conteggiato come caricato dalla Balbinot senza che in realtà fosse mai stato consegnato. La CTU avrebbe pertanto potuto accertare le maggiori somme percepite dalla Biasuzzi per





aver conteggiato e pesato materiale mai caricato. Il difetto di motivazione sarebbe pertanto palese e non giustificabile sulla base della mancanza di prova offerta da parte della Balbinot e de L'Immobiliare, integrando un'ipotesi di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c..

Esposti i motivi di nullità – e quindi esaurita la fase rescindente – le appellanti hanno riproposto in via rescissoria le domande formulate al Collegio Arbitrale e da questo respinte (in tesi erroneamente).

B) Ragioni della decisione sui motivi di nullità del lodo.

1. Sul primo motivo.

1.1 Con il primo motivo le appellanti censurano il difetto di motivazione del Lodo arbitrale per manifesta illogicità laddove il Collegio ha accertato che la Balbinot Antonio S.r.l. aveva diritto di ricevere la quantità di inerte di spettanza prelevando dalla cava di "Trevignano 2", ma allo stesso tempo ha rigettato l'eccezione di inadempimento della Biasuzzi dichiarando che la Balbinot avrebbe dovuto approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna.

1.2 Il motivo è inammissibile – presentandosi solo apparentemente quale censura di un error in procedendo ex artt. 829, comma 1, n. 5, in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., ma in realtà sostanziandosi in una impugnazione per motivi di diritto non ammissibile nel caso qui in esame – e comunque nella sostanza infondato.

1.3 Va opportunamente premesso che il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi.

Nella prima – fase rescindente – non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c. (Cass. civ. n. 9387/2018);

In tal senso l'impugnazione per nullità consiste nell'individuazione di una serie di vizi, quelli tassativamente indicati dalla legge, in presenza dei quali il lodo dev'essere annullato e soltanto dopo l'eventuale annullamento può aver luogo il riesame della controversia.

Con specifico riguardo al motivo di nullità di cui all'art. 823, co. 2, n. 5, c.p.c. ["Il lodo deve contenere (omissis) l'esposizione sommaria dei motivi] la giurisprudenza è costante nel ritenere che: "In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 5, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la





motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione" (Cassazione 18.5.2018, n. 12321; Cassazione 13.7.2017, n. 17339).

Posto che il giudizio di impugnazione arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, il vizio di motivazione di cui all'art. 829, comma 1, n. 5, in combinato disposto con l'art. 823, secondo comma, n. 5, c.p.c. è quindi ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui si sostanzia nella radicale inesistenza della motivazione medesima, ovverossia quando sia tale da non consentire di comprendere l'iter argomentativo che sottende la decisione assunta (Cassazione 28218/2013).

1.4 Ciò detto, l'esame del provvedimento arbitrale evidenzia come la cesura in esame in realtà non colga nel segno.

Le società Balbinot Antonio S.r.l. e L'Immobiliare S.r.l., nel costituirsi nel giudizio arbitrale avevano, tra l'altro, eccepito l'inadempimento della società Biasuzzi in relazione alla mancata consegna del materiale inerte presente nella cava Trevignano 2, nella residua parte di 89.566,50 mc. (lettere C e D delle conclusioni di parte appellante).

A fronte di tale eccezione, l'attrice Biasuzzi Cave S.r.l., aveva evidenziato che il materiale che residuava in cava allo spirare del termine concesso dalla Regione Veneto per l'attività di coltivazione del sito (31.12.2014) non dipendeva in realtà da un proprio inadempimento, non sussistendo in capo alla stessa un obbligo di consegna "a prescindere" da una specifica richiesta di escavo, bensì (in base alla Convenzione siglata tra le parti in data 27 giugno 2008) dalla facoltà della Balbinot di approvvigionarsi del materiale secondo le proprie esigenze e nei limiti quantitativi convenuti tra gli stessi paciscenti (v. comparsa conclusionale depositata da Biasuzzi Cave s.r.l. nel giudizio arbitrale in data 10 novembre 2017, pag 18, 19).

Aderendo alla ricostruzione attorea, il Collegio arbitrale, previa puntuale ed estesa argomentazione sulla natura del rapporto sorto tra le parti per effetto della Convenzione del giugno 2008 (pag. 29 e seguenti del Lodo), ha spiegato: "(omissis) Così impostata, dunque la questione che si tratta di risolvere, il Collegio Arbitrale ritiene che essa vada sciolta nel senso che Biasuzzi Cave fosse tenuta a soddisfare Balbinot sulla base delle richieste di quest'ultima ed entro i limiti stabiliti, sia complessivamente sia giornalmente, ai sensi della Convenzione (artt. 4 e 5).





Non pare infatti ragionevole, nel concreto, immaginare che Biasuzzi fosse senz'altro obbligata a scavare e mettere a disposizione di Balbinot le quantità previste, e con la sicura conseguenza che questa, allora, sarebbe stata comunque tenuta al ritiro delle stesse e al pagamento, a prescindere da qualunque sua richiesta e anche nel caso in cui il suo fabbisogno si fosse attestato su livelli inferiori, nel continuo del rapporto contrattuale" (pag. 35 del Lodo Arbitrale), precisando, poi, ulteriormente: "si tratta, dunque, di una contestazione - anche questa - che non smentisce l'idea che il rapporto contrattuale sia stato inteso ed eseguito dalle Parti come rapporto che implicava il semplice diritto di Balbinot a vedere soddisfatto il proprio fabbisogno mediante richieste di fornitura che dovevano essere contenute entro i limiti, quantitativo-temporali, stabiliti dalla Convenzione Ma con la conseguenza, allora, che di un inadempimento si potrebbe parlare solo avuto riguardo ad eventuali richieste di fornitura legittimamente avanzate, secondo i termini della Convenzione, ma rimaste prive di esito" (pag. 38 del lodo).

L'ampia motivazione (da pagina 29 a pagina 41 del Lodo) svolta dal Collegio arbitrale per motivare il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalle società convenute sul presupposto dell'inadempimento di Biasuzzi Cave è chiara, precisa e sostenuta da una esaustiva argomentazione giuridica, che non cade nelle contestate contraddizioni ed è esposta in modo tale da consentire di comprendere in modo univoco l'iter argomentativo (puntualmente descritto) seguito dagli arbitri sul punto.

Non vi è, invero, alcuna contraddizione tra la motivazione svolta dagli arbitri a sostegno del rigetto dell'avversaria domanda risarcitoria (supportata sull'asserito inadempimento di Biasuzzi) e gli stralci della motivazione riportati dalle appellanti nel proprio atto di impugnazione (pag. 10 e 11). Laddove nel lodo si legge che per le quantità residue non scavate dalla cava Trevignano 2 e spettanti alla Balbinot S.r.l., quest'ultima avrebbe potuto, e dovuto, secondo buona fede, approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna (pag. 40, fondo e pag. 41, in cima), appare evidente come il Collegio abbia inteso sottolineare la condotta non conforme a buona fede tenuta dalla convenuta Balbinot S.r.l., lì dove, spirato il termine del 31.12.2014, pur a fronte della disponibilità manifestata dalla Biasuzzi Cave con lettera dell'1.2.2015 di provvedere alla consegna delle quantità di ghiaia ancora mancanti attraverso la cava di Montebelluna, la prima non vi aveva provveduto.

Senonché ciò non contrasta, né sul piano logico, né su quello giuridico, con l'assunto estratto dalla pagina 43 del Lodo, nella quale gli Arbitri hanno precisato che: "Nemmeno rileva il fatto che l'odierna attrice abbia invitato Balbinot in quel





frangente, ad approvvigionarsi presso la cava di Montebelluna. Nonostante l'omogeneità dei materiali ghiaiosi prelevabili dai due siti gestiti da Biasuzzi era diritto di Balbinot ricevere in costanza di rapporto, le quantità di sua spettanza, ritirandole giornalmente da Trevignano 2, entro i limiti previsti". In questo argomentare gli arbitri si riferiscono, infatti, a un contesto diverso da quello precedente e soprattutto con tale asserto intendono non giustificare (e pertanto sanzionare) l'ostacolo ai prelievi di materiale verificatosi nel periodo giugno/settembre 2014 in dipendenza della rottura della ventola di raffreddamento della pala meccanica operante all'interno della cava di Trevignano. E d'altra parte, una cosa è affermare che in costanza di rapporto (giugno/settembre 2014) la Balbinot avesse il diritto di pretendere - comunque, e a prescindere dalla disponibilità di inerti presso la cava di Montebelluna - la consegna del materiale proveniente dal sito di Trevignano, altro è riconoscere l'esistenza di un comportamento non conforme al criterio comportamentale di buona fede nell'esecuzione del contratto nel momento in cui, cessata l'attività estrattiva nella cava di Trevignano, la Balbinot, che lamentava l'esigenza di materiale, ha rifiutato l'offerta della Biasuzzi di approvvigionarsi dalla cava di Montebelluna.

In sintesi, le appellanti confondono sul piano logico e su quello giuridico, tempi, contenuti e contesti tenuti invece ben distinti nel lodo arbitrale, contestando quale error in procedendo rilevante ex art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c. quella che è in realtà una vera e propria impugnazione per motivi di diritto inammissibile nel caso in esame.

2. Sul secondo motivo.

2.1 Con il secondo motivo le appellanti censurano la decisione arbitrale per contraddittorietà interna laddove il Collegio avrebbe: i) da un lato affermato che le pretese della Biasuzzi avrebbero potuto trovare accoglimento solo in ipotesi di rigetto delle eccezioni sollevate dalle convenute; ii) dall'altro accertato la fondatezza di una delle eccezioni di inadempimento sollevate dalle convenute; iii) infine, e in ciò risiederebbe la contraddittorietà, accolto le pretese della Biasuzzi condannando la Balbinot Antonio S.r.l. al pagamento di quanto richiesto dall'attrice.

2.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.3 Sotto il primo profilo va sottolineato come sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ai fini dell'impugnazione per nullità ex art. 829 (co. 1, n. 5 e 11) c.p.c. nega rilevanza alla contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione del lodo (c.d. motivazione interna), in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti nullità, salvo che essa determini l'impossibilità assoluta di ricostruire





l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

È stato infatti chiarito, sia dalla Corte di Cassazione, che dalla giurisprudenza di merito, che in tema di lodo arbitrale il vizio di contraddittorietà, sanzionato di nullità dall'art. 829 c.p.c., è ravvisabile esclusivamente quando vi sia contrasto tra le parti del dispositivo e non anche qualora la discordanza verta tra i vari capi della motivazione, o tra alcuni passaggi di questa e il dispositivo, salvo che l'inconciliabilità sia talmente grave da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione nel qual caso, si tratterà di un vero e proprio difetto di motivazione (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza 21.6.2021, n. 17645: "In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"; altresì: Cass. 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass. 12 gennaio 2021, n. 291; Cass., 18 maggio 2018, n. 12321; Cass., 25 gennaio 2016, n. 1258; Cass., 28 maggio 2014, n. 11895; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3768).

2.4 Per mera completezza di disamina e al fine di offrire un ulteriore supporto motivazionale alla decisione, va comunque rilevato come le considerazioni poste a fondamento del motivo non colgano a ben vedere nel segno.

Alla pagina 24 del Lodo si legge: "Il fondamento di tale domanda (quella di condanna al pagamento dei corrispettivi non saldati promossa dalla società Biasuzzi: n.d.r.), relativa ad un diritto che trova la sua radice nel dettato dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, non è stato direttamente contestato dalle convenute (omissis). Ciò nel senso che gli argomenti da esse (convenute) sviluppati non si sono tradotti in eccezioni riguardanti l'efficacia dei fatti costitutivi il diritto di cui l'attrice ha promosso la tutela, ma hanno fatto leva sull'affermata esistenza di controcrediti opponibili in compensazione". Pertanto, concludono gli arbitri, "La domanda appare dunque di per sé meritevole di accoglimento, ma fatta salva la





verifica sulla fondatezza dell'avversaria eccezione di inadempimento e sulla sussistenza dei menzionati controcrediti, verifica per la quale si rinvia a quanto esposto in seguito del presente lodo arbitrale".

Il Collegio, così pronunciando, ha espressamente accolto le domande della società Biasuzzi (anche perché mai contestate nel loro fondamento dalle convenute) rimettendo ad una successiva e distinta verifica le eccezioni di inadempimento da queste sollevate. Gli arbitri, quindi, non hanno, come sostengono le appellanti, subordinato l'accoglimento delle domande attoree al rigetto delle eccezioni avversarie, ma le hanno espressamente accolte.

Quanto poi alle domande riconvenzionali proposte dalla Balbinot S.r.l. con riferimento alle eccezioni di inadempimento addebitato alla Biasuzzi, il Collegio ha ritenuto di accogliere unicamente la domanda di condanna al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di diligenza e cooperazione nell'esecuzione del rapporto contrattuale limitatamente al periodo giugno/settembre 2014, e quindi, ritenuto l'inadempimento della Biasuzzi, ha liquidato equitativamente e tenuto altresì conto dell'art. 1227 c.c., quale ristoro dei pregiudizi comunque derivati alla società Balbinot, la somma di € 5.000.

Pertanto, nel dispositivo, in linea con l'iter logico risultante dalla esposta motivazione, il Collegio, da un lato ha accolto le domande della Biasuzzi perché fondate, dall'altro ha accolto nei predetti termini l'eccezione di parte convenuta condannando la Biasuzzi Cave al risarcimento del danno, compensando quindi fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000 i crediti reciproci

In sintesi, l'iter logico seguito dal Collegio arbitrale è chiaro e nessuna contraddittorietà è in concreto ravvisabile tra detto argomentare e il dispositivo del lodo, come pure nessuna contraddittorietà può ravvisarsi tra le diverse parti del dispositivo.

3. Sul terzo motivo.

3.1 Con il terzo motivo le appellanti censurano la decisione del Collegio arbitrale di rigettare la domanda di ripetizione delle somme percepite in eccesso dalla Biasuzzi e quella, alla prima strumentale, di non ammettere la richiesta C.T.U. a riprova delle minori quantità di tout-venant consegnate dalla Biasuzzi rispetto ai quantitativi di inerte riportati nei DDT da quest'ultima emessi in seguito alle consegne.

In merito il Collegio ha al riguardo precisato (pag. 27, 28 del lodo): "Come anche si ricava dal foglio di precisazione delle conclusioni per le convenute, non c'è dubbio che la domanda riconvenzionale in questione si riconduca, sotto il profilo della





causa petendi, alla fattispecie del pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.). Ma con la conseguenza che, allora, sarebbe toccato a L'Immobiliare fornire la prova, non solo dei pagamenti eseguiti, ma anche del loro carattere (in parte) non dovuto. Al quale scopo era preciso suo onere, nella specie, dimostrare che le quantità fatturate fossero superiori alle quantità prelevate", prova questa che, precisa il Collegio, è invece completamente mancata nel giudizio arbitrale.

Con memoria del 30 giugno 2016, le convenute Balbinot/L'Immobiliare avevano chiesto che venisse disposta C.T.U. volta ad accertare le maggiori somme percepite dalla Biasuzzi in considerazione della percentuale di errore (in eccesso) riscontrata nelle pesature dei carichi e pari al 4% o alla diversa percentuale che risulterà all'esito dell'istruttoria e degli approfondimenti del C.T.U..

Senonché il richiesto mezzo istruttorio implicava la preliminare prova in fatto che il peso indicato nei documenti di trasporto del materiale fosse superiore al peso effettivo, ma come ha correttamente sottolineato il Collegio, in difetto di una tale prova, non era certo possibile rimettere a una consulenza tecnica la individuazione del minor quantitativo di inerte rispetto ai pesi risultanti nei DDT.

E sul punto, ad ulteriore sostegno della decisione assunta sul punto, il Collegio, richiamando la sentenza della S.C. n. 9604/2000, ha sottolineato come in tema di ripetizione d'indebito deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza del pagamento

4. In conclusione, i motivi di impugnazione del lodo risultano tutti inammissibili, ovvero comunque infondati, e non consentono di superare la soglia della fase rescindente per affrontare il merito della causa.

L'impugnazione va quindi respinta.

III

Le spese di lite.

Le spese di lite del giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico delle società impugnanti e a favore della appellata Biasuzzi Cave S.r.l. con riferimento al D.M. n. 55/2014 [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi, di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto





sviluppato il giudizio di impugnazione nell'ambito dello scaglione "causa di valore indeterminabile di complessità media".

Stante il rigetto integrale dell'impugnazione va dato atto che sussistono a carico delle appellanti "L'Immobiliare S.r.l." e "Balbinot Antonio S.r.l." le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta l'impugnazione per le ragioni di cui in motivazione;
- b) condanna le società impugnanti, "L'Immobiliare S.r.l." e "Balbinot Antonio S.r.l.", a rimborsare all'appellata Biasuzzi Cave S.r.l. le spese di lite del presente giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, che liquida per compensi in € 8.066, oltre al contributo forfetario al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
- c) dà atto della sussistenza a carico delle società impugnanti, "L'Immobiliare S.r.l." e "Balbinot Antonio S.r.l.", dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.2.2021

Il Consigliere estensore
dott. Federico Bressan

Il Presidente
dott. Domenico Tagliatela

